

## TI\_GERICHTE 10.2003.96 vom 24. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2003.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.96)

FR: TI\_GERICHTE 10.2003.96 du 24 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2003.96 del 24 marzo 2003

### Erwägungen

#### E. 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

3. Al versamento alla parte civile \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 94'062.55 a titolo di risarcimento.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6'000.--.

5. Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo MP il 2.4.01 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.6. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di \_\_\_\_\_.

vista l'opposizione interposta in data 5 novembre 2002 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa;

che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Agno il 9 ottobre 2002 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che il 10 ottobre 2002 la posta di Agno non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 17 ottobre 2002;

che il 18 ottobre 2002 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 21 ottobre 2002;

che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 18 ottobre 2002;

che detto termine scadeva il 1° novembre 2002; essendo questo giorno festivo, il seguente un sabato e quello seguente ancora domenica, il termine è scaduto effettivamente il 4 novembre 2002;

che pertanto l'opposizione 5 novembre 2002 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva;

che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia 1.L'opposizione al DAC n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ è irricevibile.

2. Il dibattimento del 31 marzo 2003 alle 09.00 è annullato.

3. Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

4. Non si prelevano né tasse né spese.

5. Intimazione a:

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Mario Branda, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

Avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

Il presidente:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

#### **E. 4**

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 6'000.--. 5. Non revoca il beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo MP il 2.4.01 ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.

#### **E. 6**

Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ vista l'opposizione interposta in data 5 novembre 2002  
dall'accusato; considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte  
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le  
proposte contenute nel decreto di accusa; che il decreto di accusa è stato intimato per  
raccomandata al prevenuto al suo domicilio di Agno il 9 ottobre 2002 (cfr. timbro sulla  
busta di intimazione); che il 10 ottobre 2002 la posta di Agno non ha potuto consegnare  
l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 17 ottobre 2002; che  
il 18 ottobre 2002 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha

ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza il 21 ottobre 2002; che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti); che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 18 ottobre 2002; che detto termine scadeva il 1° novembre 2002; essendo questo giorno festivo, il seguente un sabato e quello seguente ancora domenica, il termine è scaduto effettivamente il 4 novembre 2002; che pertanto l'opposizione 5 novembre 2002 (cfr. timbro sulla busta allegata all'atto 47) è tardiva; che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia 1. L'opposizione al DAC n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ è irricevibile. 2. Il dibattimento del 31 marzo 2003 alle 09.00 è annullato. 3. Alla crescita in giudicato di questo giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza. 4. Non si prelevano né tasse né spese. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Procuratore pubblico Mario Branda, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, Avv. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Avv. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Il presidente: \_\_\_\_\_ La

segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.